Tribunale di Nola, sez. I civile, n. 93 – 13/01/2023. Est. Paura.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 132 c.p.c., nel testo introdotto dalla novella legislativa n. 69/2009, si rinvia agli atti per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai provvedimenti resi nel corso dello stesso.

Con il presente giudizio l'attore chiede condannarsi il sig. Am. Lu. al pagamento dei compensi dallo stesso maturati per l'attività professionale commissionatagli e svolta in favore del convenuto per la consulenza e l'assistenza fiscale per la compravendita di un immobile presso il complesso "(omissis)" di (omissis) per l'importo di Euro 425.000,00.

In particolare, l'attore sosteneva di aver predisposto il contratto preliminare, assistendo il Notaio per il rogito e partecipando alla relativa sottoscrizione, deducendo di aver maturato per dette attività un importo di Euro 17.914,70, sulla base delle tabelle professionali e come da fattura pro forma del 31.12.2013; l'attore specificava di aver seguito sempre su incarico di Am. Lu., nella qualità di titolare della ditta individuale "Eu. Co." con sede in (omissis) alla via (omissis) la contabilità per la suddetta ditta per gli anni 2013, 2014 e per il primo semestre del 2015, maturando per tali attività un importo di Euro 4617,53 come da fatture in atti.

Si costituiva il convenuto Am. Lu. il quale contestava la narrativa di parte attrice deducendo l'infondatezza della domanda attorea in ordine al quantum richiesto; in particolare specificava che l'attività svolta dal dott. Gi. sarebbe consistita nell'assistenza fiscale svolta per la società Eu. Co., società costituita in data 27.05.2013, con la quale i rapporti si sarebbero incrinati a fine 2014, contestando l'attività dedotta dall'attore per il 2014 e il 2015; inoltre quanto all'assistenza prestata per la compravendita dell'immobile ad uso commerciale facente parte del complesso il (omissis) in (omissis), la stessa si sarebbe tradotta nella sola attività di tramite fra le parti, intesa non come intermediazione, ma quale scambio di corrispondenza come desumibile dalle mail

dell'attore in atti; infatti dalla corrispondenza in atti emerge che la sig.ra Ga. Be. per parte venditrice avrebbe inviato il contratto preliminare al dott. Gi. e non viceversa, dunque non sarebbe attribuibile a quest'ultimo alcuna attività di redazione del contratto.

Il giudizio proseguiva con la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e le richieste istruttorie di prova dichiarativa, con la successiva escussione dei testimoni.

Acquisite le prove dichiarative predette veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalle parti per acclarare l'adeguatezza delle somme richieste da parte attrice e la loro rispondenza alle tariffe professionali di categoria vigenti (l'incarico peritale veniva affidato al Dott. Do. Be.).

Pertanto, a seguito del deposito dell'elaborato peritale, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e lo Scrivente Magistrato, lo tratteneva in decisione all'udienza del 06.10.2022 concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

La domanda di parte attrice risulta solo parzialmente fondata e pertanto va accolta nei limiti e per le ragioni che si espongono di seguito.

Parte attrice, in assenza di una pattuizione scritta a fondamento dell'incarico espletato è riuscita a dimostrare, in corso di giudizio, solo una parte limitata delle attività che avrebbe compiuto in favore della società convenuta, la quale, a sua volta, non ha negato di aver ricevuto alcune prestazioni professionali dal Dott. Gi., ma ha inteso dimostrarne una minore consistenza specie con riferimento al quantum richiesto.

Infatti dalla complessa e non univoca istruttoria testimoniale condotta in giudizio è emerso che il Dott. Gi. ha effettivamente prestato assistenza commerciale e fiscale, poiché tale circostanza, oltre che dai testimoni di parte attrice, risulta confermata anche testimoni di parte convenuta.

Tuttavia non risultano del tutto chiarite le modalità di un tale affidamento e la dimensione quantitativa delle attività che parte attrice avrebbe eseguito nel corso del tempo in favore del convenuto e della ditta individuale da lui costituita.

Il teste di parte attrice, Avv. Lu. Sp. ha precisato di aver accompagnato, nella sua qualità di legale, il Sig. Am. e di averlo assistito al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, partecipando ad effettuare qualche modifica di carattere formale, previa lettura del testo.

Il teste di parte convenuta, Sig.ra Be. Ga., ha chiarito che il Sig. Am. Lu. era cliente della società venditrice già a partire dagli anni 2000, confermando che c'era un rapporto diretto con il Sig. Am. che tra l'altro era stato loro affittuario; ha precisato che il notaio di Li. aveva curato sicuramente la stipula del contratto definitivo; quanto al contratto preliminare non ha saputo precisare se il Gi. vi avesse partecipato in quanto per la sua parte del contratto lei stessa aveva provveduto a nominare un suo commercialista ed un suo notaio; ha confermato che il Sig. Lu. Am. era stato accompagnato dall'Avv. Sp. che però si era presentato nella qualità di amico del dott. Gi., quest'ultimo presentato quale commercialista. Rispetto ai profili dell'IVA il teste specificava che era stato affrontato da entrambe le parti e non solo del commercialista di parte venditrice, con contatti anche attraverso e-mail.

Ha poi specificato che prima dell'incontro per la stipula del preliminare le era stata inviata dal Gi. una o più e-mail in cui c'era una bozza del contratto preliminare, preliminare che poi è stato sottoscritto a (omissis) nell'occasione in cui il dott. Gi., l'Avv. Sp. ed il Sig. Am. si sono recati a (omissis).

L'altro teste di parte convenuta, Gi. Ch., ha dichiarato che il dott. Gi. aveva prospettato la possibilità di non applicare il regime IVA in sede di incontro tra le parti e che sul punto lui aveva provveduto a contattare il proprio commercialista per verificare tale possibilità. Il predetto teste precisava che il contratto preliminare era stato sottoscritto a (omissis) presso la società Va., però era stato prima preparato dal suo commercialista con la trasmissione della relativa bozza al dott. Gi. per la definizione delle trattative, mentre il notaio Di Le. si e occupato solo del contratto definitivo.

Sempre lo stesso teste riferiva che il 5.11.2014 aveva ricevuto dal dott. Gi. richiesta di pagamento di circa Euro 25.000,00 e avendo chiamato il Sig. Am. per chiedere spiegazioni lo stesso comunicava di aver disdetto tutti i rapporti con il dott. Gi.; precisava che la richiesta di pagamento atteneva ad una asserita parcella per attività di intermediazione che però dal Gi. non e stata mai svolta, in quanto rispetto al sig. Am. vi era una diretta e datata conoscenza e i commercialisti di ambo le parti (dott. Gi. per il sig. Am.) erano stati solo coinvolti per gli aspetti tecnici relativi al preliminare ma non per intermediazione tra le parti;

Il teste di parte attrice Si. Ro., quale praticante commercialista nello studio del dott. Gi., ha dichiarato di aver curato personalmente i rapporti con la ditta convenuta, confermando che nel 2013 a gennaio era stata aperta la partita IVA e nel maggio del 2015 era stata ritirata tutta la documentazione.

La teste ha precisato di aver aiutato il dott. Gi. anche a fare delle ricerche riguardo al pagamento dell'IVA per le trattative con i proprietari.

Quanto a dettagli sul preliminare ha riferito di essere a conoscenza del coinvolgimento e dell'impegno del dott. Gi. con il notaio in quanto era appuntato in agenda e di aver consegnato personalmente i documenti ad Am. Lu..

Dalla prova dichiarativa sopra esposta è emerso che i testimoni escussi nell'interesse dell'attore hanno fornito due versioni alquanto generiche relativamente alla attività svolta dal professionista in relazione alla dedotta predisposizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, fornendo un contributo lacunoso rispetto alla documentazione in atti e finendo per confermare che l'attore abbia effettivamente svolto un incarico qualificabile come mera assistenza.

Nella documentazione offerta dalle parti e contenuta nelle relative produzioni, si rivengono i testi di 20 mail in cui il dott. Gi. ha prestato la propria assistenza nelle trattative ma non risulta aver redatto di suo polso il preliminare; dal contenuto e dal tenore delle comunicazioni non risulta la dedotta attività di redazione del contratto ma

comunicazioni relative all'immobile e alle trattative in corso, né si rinviene pattuizione circa l'incarico conferito ovvero dettagli circa la complessità dell'incarico; anzi in relazione al contratto risulta solo la trasmissione del preliminare effettuata con mail del 09.08.2012 ore 16:38 da (omissis) della società It. Lu. In., Ga. Be. a (omissis), indirizzo di posta elettronica riconducibile al dott. Fr. Gi..

La narrativa attorea va dunque coordinata con la produzione documentale di parte attrice dalla quale emergono sì dei documenti contabili che attestano l'espletamento di un'attività di consulenza commerciale, ossia delle dichiarazioni dei redditi e delle note relative ai movimenti contabili della società, nonché attività di assistenza al preliminare, ma il loro ambito di operatività appare limitato nel tempo e non risulta che possa riferirsi all'intera operazione negoziale.

Del resto anche il contratto preliminare, per il quale il Dott. Gi. asserisce di aver prestato attività di predisposizione, correzione ed in generale consulenza, così come dichiarato anche se molto genericamente dai suoi testimoni, risulta depositato in copia non attestante alcuna attività di consulenza negoziale e si ripete nel carteggio via mail appare la trasmissione della bozza all'indirizzo del dott. Gi. e non da quest'ultimo.

Sempre con riferimento all'istruttoria testimoniale, poi, deve ritenersi solo parzialmente utile, ai fini della decisione, l'escussione della praticante commercialista dello studio Gi., che avrebbe curato diversi aspetti della consulenza commerciale della convenuta società, in quanto ella stessa dava atto di aver seguito la società per un periodo limitato e solo indirettamente quanto alla vicenda del preliminare, e tuttavia faceva spesso riferimento a presunzioni, supposizioni a valutazioni personali inidonee a fondare un argomento di prova convincente.

Quanto poi alla consulenza tecnica d'ufficio ammessa da Questo Tribunale ed espletata in giudizio va chiarito che la stessa, dettagliata, esaustiva e completa, ha potuto verificare l'adeguatezza o meno delle somme richieste da parte attrice per le attività professionali astrattamente espletate e la loro rispondenza alle tariffe professionali

vigenti ed agli spetti di deontologia professionale dell'ordine dei dottori commercialisti, senza avere inferenza probatoria alcuna sull'effettiva dimostrazione dello svolgimento dell'attività dichiarata.

Sul punto il ctu previa verifica della documentazione in atti, con specifico riferimento alle n° 20 mail, ha confermato che il dott. Fr. Gi. non ha redatto in prima persona il contratto preliminare di compravendita e che la relativa attività di assistenza non integra un incarico con un grado di complessità elevato o con un notevole impegno circa la trattazione e valutazione dell'oggetto della compravendita.

Il ctu pertanto in risposta ai quesiti di cui all'incarico conferito in corso di causa ha applicato le tariffe vigenti al momento temporale di espletamento dell'incarico del dott. Gi., che va dal 31.01.2012 (prima Mail) al 07.11.2013 (ultima Mail) in base al Decreto del Ministro di Giustizia, n. 140/2012.

La citata normativa DM 140/2012 in materia di compenso professionale spettante ai dottori commercialisti ed esperti contabili (DM Ministro della Giustizia) è stata introdotta dopo l'abrogazione delle tariffe professionali prevista dall'art. 9, D.L. 1/2012 che dispone sulle professioni regolamentate ed è entrata in vigore dopo la pubblicazione del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1.

In base alla consistenza dell'attività prestata il consulente ha così concluso: "Per tale attività la tariffa professionale, *ratione temporis,* prevede un compenso professionale ascrivibile all'attività svolta dal dott. Gi. rubricato all'articolo 26, per utilità di seguito riportato:

Art. 26

Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività

accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

La previsione contiene una ripartizione per commi del compenso professionale, riferite al valore della pratica ed individua al comma 1 la determinazione del compenso per l'attività svolta nell'ambito di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari (ecco il caso di specie), ed è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività (dove per passività s'intende imposte tasse oneri e tributi) e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La tabella C al riquadro 8.1 (art. 26, comma 1) stabilisce le aliquote minime e massime sul corrispettivo pattuito fino a 2.000.000 dallo 0,75% al 2% oltre 2.000.000 dallo 0,50% all'1%." (cfr relazione in atti).

Conseguentemente il ctu ha formulato diverse ipotesi di calcolo, la prima considerando il minimo tariffario, la seconda considerando il massimo tariffario ed infine una ipotesi che elabora il valore medio tra le prime due.

Pertanto, dalla complessiva analisi dell'istruttoria documentale e testimoniale condotta in giudizio può ritenersi raggiunta soltanto la prova dell'espletamento dell'attività di consulenza commerciale da parte dell'attore in favore della società convenuta per un

limitato periodo di tempo, come può evincersi sia dalle dichiarazioni dei testi escussi raffrontate tra di loro, sia dal corredo documentale fornito dall'attore, con la conseguenza, a contrario, che una tale prova non può dirsi raggiunta con riferimento all'attività di redazione del contratto preliminare.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, (cfr. *ex multis* Cassazione civile, sez. II, 24/01/2017, n. 1792) il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, Si. in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante".

Ritenuta raggiunta solo parzialmente la prova in ordine all'attività svolta ed al relativo incarico ne discende, ai fini della quantificazione del compenso spettante all'attore, la necessità di aderire ai calcoli operati nella consulenza tecnica d'ufficio espletata, in assenza di pattuizioni o specificazioni da parte del professionista circa eventuali complessità o particolarità dell'incarico svolto.

In conclusione appare opportuno a Questo Giudice quantificare, per le motivazioni sopra esposte, in Euro 5.843,75 il compenso per l'attività di assistenza negoziale prestata dall'attore, optando per la terza ipotesi di calcolo operata dal ctu, quale calcolo medio tra i minimi e i massimi tariffari.

Per le stesse ragioni quanto all'attività di assistenza fiscale per gli anni 2013 - 2014 - 2015 (PRIMO SEMESTRE) come dalla documentazione in atti e dalle emergenze di cui alla prova dichiarativa si ritiene condivisibile l'ipotesi elaborata dal nominato ctu che

applica, per la determinazione dell'attività effettivamente espletata per i predetti periodi il calcolo di cui al tariffario medio per un importo complessivo di Euro 1.795,50.

Sommando pertanto gli importi così come determinati, si ritiene accoglibile la domanda nei limiti di Euro 7639,25, oltre accessori di legge dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo, quale compenso spettante all'attore per l'attività di consulenza commerciale e assistenza espletata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quantificate in base al *decisum* e all'accoglimento solo parziale della domanda

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 5437/2016 di R.G., così provvede:

▪ accoglie solo parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto Am. Lu. in proprio e quale titolare della ditta Eu. al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 7639,25 per la causale di cui sopra, oltre accessori di legge a decorrere dalla domanda sino al soddisfo;

▪ condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 5077,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge;

▪ pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Nola, l'11 gennaio 2023

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2023